



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
Provincia di Verona

**RELAZIONE TECNICA**  
**SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

(art. 24 D.Lgs. n. 175/2016)


Allegato: delibera Consiglio Comunale n. \_\_ in data 29/09/2017

esecutiva il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela Alessi





## 1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":


- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.-

Con il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07/08/2015, n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23/09/2016..

Ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.-

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.-



Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/09/2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.-

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente".-

Inoltre, il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.-

Si provvede, oltre alla presente relazione, alla compilazione delle schede allegate alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 19/07/2017.

Infine, entro il 31/10/2017 i risultati della ricognizione straordinaria devono essere inviati al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo <https://portaletesoro.mef.gov.it>, nell'apposita sezione "Partecipazioni".-

## **2. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Colognola ai Colli detiene le partecipazioni descritte nei paragrafi che seguono.-

### **2.1 Partecipazioni dirette**

Il Comune di Colognola ai Colli partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- Uniservizi S.p.A. con quota del 1,109%
- UNI.CO.G.E. s.r.l. con quota del 12,07%
- Acque Veronesi s.c. a r.l. con quota del 0,99%
- Banca Popolare Etica S.C.p.A. con quota del 0,0008%

### **2.2 Partecipazioni indirette**

Il Comune di Colognola ai Colli partecipa inoltre indirettamente in:

- Vivere Acqua s.r.l., partecipata da Acque Veronesi nella misura del 18,76%, e, quindi, la partecipazione del Comune è pari allo 0,185%

### **2.3 Enti strumentali**

Per completezza, si precisa che il Comune, partecipa tuttora ai seguenti Enti strumentali:

- Consiglio di Bacino ATO Veronese, nella misura dello 0,91%
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, nella misura del 1,887%
- Consorzio Val d'Illassi Servizi, nella misura del 24,28%
- Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est, nella misura del 21,64%


## **3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23/09/2016**

### **3.1 Partecipazioni dirette**

#### **3.1.1 Uniservizi S.p.A. – C.F. e Partita I.V.A. 03360110237**

La società ha sede in San Bonifacio (VR) – Via L. Pirandello 3/N ed è stata costituita in data 17/12/2003. La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.-

La compagine sociale risulta costituita come segue:



- Comune di Lonigo, nella misura del 32,83%
- Comune di Soave, nella misura del 32,82%
- Comune di Cologna Veneta, nella misura del 23,24%
- Comune di Zimella, nella misura del 9,99%
- Comune di Colognola ai Colli, nella misura dell'1,109%

Essa, pertanto, è interamente a partecipazione pubblica.-

L'oggetto sociale è costituito da: distribuzione di gas naturale (metano) – codice ATECO 35.2 – produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte.-

La società esercita il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni soci e nei Comuni di Cazzano di Tramigna e San Bonifacio (in quest'ultimo caso, limitatamente alla frazione di Villabella).-

La società svolge il servizio pubblico di gestione delle reti gas dei Comuni soci:

- 1) Colognola ai Colli giusto affidamento avvenuto mediante gara pubblica, con concessione della durata di 12 anni con decorrenza 01/11/2006 e scadenza 31/10/2018;
- 2) restanti soci, giusto affidamento avvenuto mediante gare pubbliche, con concessione di durata di 12 anni con decorrenza scadenza 2024.-

Alla data del 31/12/2015:

- il numero degli amministratori è pari ad 1;
- il numero dei dipendenti è pari ad 1, oltre a disporre di un altro addetto "in comando" di un Comune socio.-

Nel 2013 la società è passata da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri ad un Amministratore Unico, con una sensibile riduzione dei relativi costi. L'attuale compenso lordo annuo dell'Amministratore Unico è pari ad € 16.000,00.=. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 95/2012, tale compenso non supera l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 per l'Organo amministrativo, pari ad € 30.892,00.=.

Il fatturato medio degli esercizi 2013/2015 è pari ad € 15.899.266,67.=.-

Essa non risulta essere quotata ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.-


Uniservizi S.p.A. non risulta avere partecipazioni in altre società.-

### **Conclusioni**

La società svolge attività inerente la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ex art. 4, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016.-

Per servizio di interesse generale si intende le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1 lett. h) del T.U.S.P.).-

Per servizi di interesse economico generale, si intendono i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato (art. 2, comma 1 lett. i) del T.U.S.P.).-



L'attività rientra altresì nella definizione del comma 9 bis del D.Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii.-

Non essendo ipotizzabile una gestione diretta da parte del Comune del servizio di distribuzione del gas naturale e sussistendo i requisiti di stretta necessità della Società alle finalità dell'ente e di svolgimento da parte della medesima di un servizio di interesse generale, non si individuano cause ostative al mantenimento della partecipazione societaria. Si ritiene di non adottare nei confronti di Uniservizi S.p.A. alcun provvedimento volto alla sua razionalizzazione.-

### **3.1.2 UNI.CO.G.E. s.r.l. – C.F. e Partita. I.V.A. 03237330232**

La società ha sede in San Bonifacio (VR) – Piazza Costituzione 4, ed è stata costituita in data 14/06/2002 dai Comuni di Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Lonigo, San Bonifacio, Soave e Zimella delle provincie di Verona e Vicenza per la gestione del servizio di vendita di gas naturale ed energia elettrica. Nel corso del 2009 sono entrati nella compagine sociale due soci privati (Sinergas S.p.A. e Veneto Banca Holding s.c.p.a.).-

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.-

La compagine sociale risulta costituita come segue:

- Comune di San Bonifacio, nella misura del 23,10%
- Comune di Lonigo, nella misura del 18,86%
- Comune di Soave, nella misura del 18,10%
- Comune di Colognola ai Colli, nella misura del 12,07%
- Comune di Cologna Veneta, nella misura del 10,74%
- Sinergas S.p.A., nella misura del 9,75%
- Comune di Zimella, nella misura del 4,93%
- Veneto Banca S.p.A., nella misura del 2,44%

L'oggetto sociale è costituito da: commercio di gas distribuito mediante condotte (codice ATECO 35.22 – distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte). La società distribuisce anche energia elettrica ed annovera fra le attività, seppur non prevalente, la produzione di energia da fonti rinnovabili.-

L'oggetto sociale, quindi, non è riconducibile ad alcuna delle finalità indicate all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.-

Alla data del 31/12/2015:

- il numero medio dei dipendenti è pari a 3
- il numero degli amministratori è pari a 7
- il numero componenti organi di controllo è pari a 3.-


Il fatturato medio nel triennio 2013/2015 è pari ad € 36.417.391,00.-

La società ha sempre chiuso i bilanci in utile, e distribuito dividendi a favore dei Comuni soci, oltre che riserve disponibili.-

Essa non risulta essere quotata, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. 175/2016.-

UNI.CO.G.E. s.r.l. non risulta avere partecipazioni in altre società.-

In merito, si ricorda la deliberazione n. 20 del 12/05/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato un atto di indirizzo per la dismissione della partecipazione in UNI.CO.G.E. S.r.l., per quanto concerne specificamente le attività di vendita del gas ed energia elettrica, in quanto non strettamente funzionali ai fini istituzionali del Comune,



e non qualificabile alla stregua di società che ha come oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Medio tempore, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, è entrato in vigore il D. Lgs. 100/2017 apportando modifiche all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016: si ritiene di confermare quanto già deliberato, non rientrando l'oggetto sociale prevalente di UNI.CO.G.E. SpA in alcuna delle attività e/o finalità perseguite fra quelle ammesse dal TUSP, poiché il servizio di distribuzione del gas naturale non può qualificarsi come servizio di interesse generale, rivestendo l'attività svolta (i.e. commercio di gas distribuito mediante condotte) carattere industriale e commerciale, svolta in un regime concorrenziale, non strettamente necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale del Comune.

### **Conclusioni**

Non avendo la società un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. e ii., la partecipata viene inserita nel piano di razionalizzazione con l'obiettivo della sua dismissione, ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo, che dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme civilistiche e amministrative.-

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, l'alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.-

#### **3.1.3 ACQUE VERONESI s.c. a r.l. – C.F. e Partita I.V.A. 03567090232**

La società ha sede in Verona – Lungadige Galtarossa 8.-

Acque Veronesi è stata costituita in data 27/01/2006 allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.-

La durata della società è fissata sino al 31/12/2050.-


La società ha per oggetto sociale l'esercizio nell'interesse dei soci, sul territorio dell'area veronese, così come individuata dall'assemblea dell'autorità d'ambito ottimale veronese (AATO) con deliberazione n. 6 del 20/12/2004, a norma dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 delle sottoelencate attività, comprese l'elaborazione di progetti, la direzione dei lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse e complementari a:

- gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/94 e alla L.R. n. 5/1998 inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.-

Acque Veronesi s.c. a r.l. è una società consortile a capitale interamente pubblico, cui ha aderito la quasi totalità dei Comuni dell'Area Gestionale Veronese dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" (formata da 77 Comuni della Provincia di Verona e distinta dall'Area Gestionale del Garda, di cui fanno parte altri 20 Comuni).-

Acque Veronesi è una società a partecipazione pubblica totalitaria: ciò significa che, per espressa previsione statutaria, possono farne parte solo enti pubblici o società di gestione totalmente pubbliche.-

In data 04/02/2006, con deliberazione n. 1 dell'Assemblea, l'AATO Veronese ha disposto l'affidamento ad Acque Veronesi s.c. a r.l. della gestione del Servizio Idrico Integrato sull'area "Veronese" dell'Ambito.-



Con la citata delibera n. 1 del 04/02/2006, l'AATO Veronese ha disposto che l'affidamento svolgesse effetto immediato nei confronti degli Enti locali che hanno aderito ad Acque Veronesi sin dalla sua costituzione e ha disposto, altresì, che l'affidamento della gestione e gli effetti da essa derivanti venissero riconosciuti anche nei confronti degli Enti locali successivamente aderenti alla compagine sociale.-

In data 15/02/2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c. a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese".-

La durata dell'affidamento ad Acque Veronesi s.c. a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.-

La Convenzione medesima prevede una progressiva assunzione diretta da parte di Acque Veronesi della gestione del servizio nei comuni oggetto dell'affidamento, secondo modalità e tempi individuati in un "Piano di Subentro" che è stato approvato dall'AATO Veronese in data 18 dicembre 2006.-


In conformità al Piano di Subentro, Acque Veronesi ha assunto, dal 01/03/2007, la gestione del Servizio Idrico Integrato nei seguenti 40 Comuni dell'Ambito:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bosco Chiesanuova   | 21. Cologna Veneta        |
| 2. Cerro Veronese      | 22. Concamarise           |
| 3. Erbezzo             | 23. Isola Rizza           |
| 4. Fumane              | 24. Legnago               |
| 5. Grezzana            | 25. Minerbe               |
| 6. Roverè Veronese     | 26. Pressana              |
| 7. San Mauro di Saline | 27. Ronco all'Adige       |
| 8. Sant'Anna d'Alfaedo | 28. Roveredo di Guà       |
| 9. Velo Veronese       | 29. Sanguinetto           |
| 10. Buttapietra        | 30. Terrazzo              |
| 11. San Martino B.A.   | 31. Veronella             |
| 12. Sommacampagna      | 32. Zimella               |
| 13. Sona               | 33. Angiari               |
| 14. Verona             | 34. Bovolone              |
| 15. Albaredo d'Adige   | 35. Casaleone             |
| 16. Arcole             | 36. Oppeano               |
| 17. Bevilacqua         | 37. Roverchiara           |
| 18. Bonavigo           | 38. Salizzole             |
| 19. Boschi Sant'Anna   | 39. San Pietro di Morubio |
| 20. Cerea              | 40. Villa Bartolomea      |

Con decorrenza dal 01/07/2007 è subentrata nella gestione dei seguenti ulteriori 6 comuni:

41. Belfiore
42. Bussolengo
43. Marano di Valpolicella
44. Negrar
45. Pescantina
46. San Pietro in Cariano

Quindi, dal 01/01/2008, sono entrati a far parte della gestione di Acque Veronesi:



- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 47. Badia Calavena        | 59. Roncà                 |
| 48. Cazzano di Tramigna   | 60. San Bonifacio         |
| 49. Erbè                  | 61. San Giovanni Ilarione |
| 50. Gazzo Veronese        | 62. San Giovanni Lupatoto |
| 51. Isola della Scala     | 63. Soave                 |
| 52. Montecchia di Crosara | 64. Sorgà                 |
| 53. Monteforte d'Alpone   | 65. Trenzuelo             |
| 54. Mozzecane             | 66. Vestenanova           |
| 55. Nogara                | 67. Vigasio               |
| 56. Nogarole Rocca        | 68. Villafranca di Verona |
| 57. Palù                  | 69. Zevio                 |

58. Povegliano Veronese

Ulteriori subentri nella gestione del servizio sono stati compiuti nei comuni di:

70. Tregnago (01/07/ 2009)

71. Lavagno (01/05/2010)

72. Castel d'Azzano (01/03/2012)

73. Colognola ai Colli (01/04/2012, quota di partecipazione 0,99%)

74. Caldiero (01/01/2014)

75. Illasi (01/07/2014)

Si evidenzia infine come, ad oggi, sia attesa l'adesione alla compagine societaria di Acque Veronesi da parte dei rimanenti 4 comuni dell'Area Veronese dell'Ambito.-

Pertanto, a partire dalle date di subentro sopra illustrate, la gestione operativa delle reti e degli impianti, così come la fatturazione dei consumi idrici, è effettuata direttamente da Acque Veronesi.-

L'oggetto sociale è riconducibile alle finalità indicate all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.-

Alla data del 31/12/2015:

- il numero medio dei dipendenti è pari a 273
- il numero degli amministratori è pari a 3
- il numero componenti organi di controllo è pari a 3

Il fatturato medio nel triennio 2013/2015 è pari ad € 92.502.296,00.-

#### **Conclusioni**

La società Acque Veronesi s.c. a r.l. rispetta tutti i parametri di legge per poter continuare a svolgere il proprio ruolo con riferimento alle previsioni del comma 2 dell'art. 20 T.U. in materia di società partecipate.-


#### **3.1.4 Banca Popolare Etica S.C.p.A. – Partita IVA 01029710280**

La società ha sede in Padova – Via Niccolò Tommaseo, 7 ed è stata costituita nell'anno 1995 in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.-

Nell'anno 2005 l'assemblea straordinaria della società ha deliberato la trasformazione da cooperativa a responsabilità limitata a società cooperativa per azioni.-

Il Comune di Colognola ai Colli ne ha acquisito una partecipazione con deliberazione consiliare n. 19 del 10/03/1998 mediante la sottoscrizione di 10 azioni del valore nominale di L. 100.000.=, per un ammontare complessivo di L. 1.000.000.=.-

Va evidenziato che nella prima ricognizione delle società partecipate del 2015 la Banca Popolare Etica S.C.p.A. non era stata inserita non essendo previsti riflessi finanziari con-



seguenti alla suddetta partecipazione societaria in ragione peraltro della quota infinitesimale di partecipazione.-

La durata della società è fissata sino al 31/12/2100.

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385.-

La compagine sociale è una compagine mista, costituita da persone giuridiche e persone fisiche, tra cui Comuni, Province e Regioni.-

Il Comune di Colognola ai Colli detiene n. 10 azioni con una quota di partecipazione nella misura del 0,0008%.-

L'oggetto sociale non è riconducibile ad alcuna delle finalità indicate all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Alla data del 31/12/2015:

- il numero medio dei dipendenti è pari a 221
- il numero degli amministratori è pari a 13
- il numero componenti organi di controllo è pari a 5

Il fatturato medio nel triennio 2013/2015 è pari ad € 33.359.628,333.-

Essa non risulta essere quotata ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.-

#### **Conclusioni**

Non avendo la società un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. e ii., la partecipata viene inserita nel piano di razionalizzazione con l'obiettivo della sua dismissione, ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo che dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme civilistiche e amministrative.-

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, l'alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10, dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.-


#### **4. Le partecipazioni indirette del Comune di Colognola ai Colli**

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.-

Il presente piano, adottato ai sensi dell'art. 24, riguarda le partecipazioni indirette solo qualora esse siano possedute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso (Linee guida Corte dei Conti – Deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR); quindi anche le partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo, purché la "tramite" sia controllata dalla pubblica amministrazione.-

Per controllo, si intende la situazione descritta all'art. 2359 del Codice Civile, che sussiste anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).-

Il Comune di Colognola ai Colli detiene:



- per il tramite di Acque Veronesi, la partecipazione indiretta in Viveracqua s.c. a r.l. C.F. e Partita I.V.A. 04042120230, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8.- Viveracqua è una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico a cui partecipano attualmente altre società di capitali.-

La partecipazione indiretta detenuta dal Comune in Viveracqua s.c. a r.l. è dello 0,185%.-

Essa ha come oggetto sociale l'espletamento di servizi come centrale di committenza per i consorziati.-

#### **Conclusioni**

Viveracqua s.c. a r.l. non può considerarsi indiretta ai fini della razionalizzazione in oggetto, in quanto essa non è posseduta dal Comune di Colognola ai Colli tramite una società nella quale esercita una qualsiasi forma di controllo.-

### **5. Gli Enti strumentali del Comune di Colognola ai Colli**

#### **IL CONSIGLIO DI BACINO ATO VERONESE**

È un soggetto pubblico costituito mediante convenzione fra tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, definito dalla L. R. 27/04/2012, n. 17 la cui partecipazione, da parte dei comuni dell'ATO Veronese, è resa obbligatoria dall'art. 147 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.-

Il Consiglio di Bacino Veronese, a cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa), ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni della provincia di Verona. A tale fine, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, ha affidato la gestione operativa del servizio idrico integrato a due distinte società, Azienda Gardesana Servizi S.p.A e Acque Veronesi s.c. a r.l., quest'ultima competente per il Comune di Colognola ai Colli.-

Il Consiglio di Bacino non detiene partecipazioni in società.-

Esso è estraneo alla ricognizione in oggetto ex D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di soggetto giuridico che non riveste la forma della società, neppure di tipo consortile ex art. 2615 ter e ss. del Codice Civile.-


#### **IL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD**

È destinato in base alla L.R. n. 52/2012, a subentrare nelle funzioni di programmazione, affidamento e vigilanza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. Il subentro tra i due enti è in fase di definizione e il Consiglio di Bacino Verona Nord non è ancora operativo.-

Esso è estraneo alla ricognizione in oggetto ex D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di soggetto giuridico che non riveste la forma della società, neppure di tipo consortile ex art. 2615 ter e ss. del Codice Civile.-

#### **IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO**

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero è deputato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: il Comune di Colognola ai Colli vi ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2008. Il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del Piano Regionale per lo smaltimento dei Rifiuti



Solidi Urbani, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28/10/1998 e di esso fanno attualmente 46 Comuni della Provincia di Verona.-


Ai consorzi, come il Consorzio di Bacino Verona Due, è stata riconosciuta dall'art. 31 del TUEL natura di ente strumentale degli enti locali partecipati. In mancanza di partecipazioni societarie da parte del Consorzio, lo stesso non rientra nel piano di razionalizzazione ex D.Lgs. n. 174/2016.-

IL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE TRA I COMUNI DI VERONA EST ed IL CONSORZIO VAL D'ILLASI SERVIZI (CO.V.I.SE.)

Sono attualmente in corso di liquidazione, dopo aver trasferito nel corso del 2014 al gestore unico del servizio idrico integrato Acque Veronesi s.c. a r.l la gestione delle reti e degli impianti consorziali.-

In merito alla situazione del Consorzio per la Depurazione fra i Consorzi di Verona Est, si fa presente che lo stesso, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2015 e successivi verbali di assemblea in data 08/07/2015 e 16/09/2015 ha deliberato lo scioglimento dell'Ente e la messa in liquidazione dello stesso, nominando il liquidatore. Con Verbale del Consiglio di amministrazione del 22/06/2016, il Consorzio Verona Est ha approvato la bozza di atto notarile relativa "all'assegnazione di beni immobili ai soci a seguito di scioglimento di Consorzio"; con deliberazione n. 21 del 12/05/2017 il Consiglio Comunale ha autorizzato il Comune di Colognola ai Colli all'acquisizione al proprio patrimonio della quota del 21,64% dei beni immobili del Consorzio di Depurazione in liquidazione, autorizzando nel contempo il proprio Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione.-

Per quanto concerne il CO.V.I.SE., in attuazione della delibera n. 13 del 02/03/2015 di indirizzo adottata dal Comune di Colognola ai Colli, con delibera n. 107 del 29/05/2015 l'Assemblea del Consorzio ha approvato lo scioglimento del consorzio stesso ed alla nomina del liquidatore nella figura del suo attuale Presidente.-



## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

